



## ALLEGATO 4

### CAPITOLATO TECNICO

#### GARA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



## INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Oggetto dell'Appalto .....	4
3.	Consumi stimati di Gas naturale .....	5
4.	Attivazione della Fornitura .....	5
5.	Recesso e Cessazione .....	8
6.	Corrispettivi .....	8
7.	Fatturazione dei consumi .....	11
8.	Gestione tecnica della fornitura .....	11
9.	Assistenza alle Amministrazioni.....	12
10.	Verifiche ispettive.....	13
11.	FLUSSO DATAMART.....	18



## 1. DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali. Di seguito si applicano le seguenti definizioni:

- 1 **AEEG:** l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- 2 **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- 3 **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura;
- 4 **Data di Attivazione della Fornitura:** data di inizio erogazione di gas naturale;
- 5 **Distributore Locale o Distributore:** il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas;
- 6 **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 della presente procedura di gara e che, conseguentemente, sottoscrive i contratti di fornitura, obbligandosi a quanto negli stessi previsto;
- 7 **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- 8 **Gruppo di Misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- 9 **Lotto:** rappresenta l'ambito geografico ove il Fornitore è tenuto ad erogare gas naturale a mezzo Reti coincidente con i confini geografici dei Comuni Capoluogo di Provincia - ad offerta obbligatoria - e degli ulteriori Comuni per i quali il Fornitore presenta offerta nell'Offerta economica, presenti nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
  - Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.
  - Lotto 2: Lombardia e Trentino Alto Adige.
  - Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



- Lotto 4: Toscana, Umbria e Marche.
  - Lotto 5: Lazio, Abruzzo e Molise.
  - Lotto 6: Campania, Puglia e Basilicata.
  - Lotto 7: Calabria e Sicilia.
- 10 **Luogo di Fornitura:** ubicazione del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;
  - 11 **Ordinativo di Fornitura o Ordinativo:** il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le *Unità Ordinanti* manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
  - 12 **Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** 38,1 MJ/Smc;
  - 13 **Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
  - 14 **Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
  - 15 **Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale;
  - 16 **Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n.18 del 23 gennaio 2001;
  - 17 **Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
  - 18 **Quantitativo Stimato del contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in Smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
  - 19 **Smc:** unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar - pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa, per 12 mesi, di gas naturale presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da



miscele di idrocarburi essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEG n. 185/05 e s.m.i..

3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Tutte le forniture di gas oggetto del presente appalto hanno carattere di non interrompibilità.

### **3. CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE**

1. Il consumo stimato di gas naturale su base annua per ciascun Gruppo di Misura è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.

### **4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni secondo il modello di Ordinativo di Fornitura di cui all'Allegato "C" alla Convenzione unitamente all'indicazione della più recente stima dei consumi annui disponibili relativi ai PdC/PdR oggetto dell'Ordinativo.
3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo;
4. L'attivazione della fornitura avviene esclusivamente qualora l'utenza sia allacciata alle Reti e nei tempi e con modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Capitolato,
5. Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:



- a) giunga correttamente compilato al domicilio indicato dal Fornitore nel modello di Ordinario di Fornitura di cui all'Allegato "C" alla Convenzione;
- b) provenga da un'Amministrazione legittimata in base alle norme vigenti ad utilizzare la Convenzione;
- c) i PdC/PdR indicati nell'Ordinario di Fornitura sono allacciati alle Reti;
- d) i PdC/PdR indicati nell'Ordinario di Fornitura sono ubicati sulle Reti situate all'interno del Lotto aggiudicato al Fornitore;
- e) nell'Ordinario di Fornitura:
  1. per i PdC/PdR ubicati nei Comuni Capoluogo di Provincia:
    - 1.1 il quantitativo annuo stimato indicato è non inferiore a 50.000 Smc;
    - 1.2 il quantitativo medio annuo stimato, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell'Ordinario stesso per i PdC/PdR ubicati nei Comuni Capoluogo di Provincia ed il numero totale dei PdC/PdR ubicati nei Comuni Capoluogo di Provincia ivi elencati, è non inferiore a 50.000 Smc;
  2. per i PdR ubicati nei Comuni diversi dal Comune Capoluogo di Provincia:
    - 2.1 il quantitativo annuo stimato indicato è non inferiore a 5.000 Smc;
    - 2.2 il quantitativo medio annuo stimato, pari al rapporto tra il quantitativo complessivamente richiesto nell'Ordinario stesso ed il numero dei PdC/PdR ivi elencati, è non inferiore a 5.000 Smc;
  3. i PdC (c.d. diretti), ai fini dei conteggi del precedente punto e) 1., vengono considerati come ubicati nel Comune Capoluogo di Provincia relativo.
6. Resta salva la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Pubbliche con consumi inferiori a quanto sopra specificato.
7. È facoltà del Fornitore accettare Ordinativi di fornitura con PdR geograficamente collocati in Comuni diversi da quelli per i quali ha presentato offerta, purché ricadenti nei confini geografici delle regioni del lotto di aggiudicazione. Il ribasso da applicare ai suddetti PdR, eventualmente differenziato per fasce di consumo, è quello offerto per il relativo Comune Capoluogo di Provincia ad offerta obbligatoria.
8. È facoltà del Fornitore non procedere all'attivazione della/e fornitura/e presente/i nell'Ordinario, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - l'indicazione del volume stimato;
  - la data di Attivazione della fornitura;



- l'identificativo PdC/PdR.
9. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore, deve darne comunicazione all'Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, motivando le ragioni del rifiuto dell'attivazione della fornitura ed assistendo l'Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell'eventuale integrazione.
  10. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell'eventuale integrazione.
  11. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo oltre le ore 24:00 del 20 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo.
  12. Il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza della Convenzione;
  13. Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione è tenuta ad inviare al Fornitore, anche contestualmente all'Ordinativo di Fornitura, la documentazione attestante lo svincolo dal precedente Fornitore di gas naturale (disdetta, recesso o stralcio del contratto in scadenza da cui risulti la data di cessazione della fornitura in essere). In mancanza di tale adempimento, il Fornitore non è tenuto ad eseguire la fornitura dalla data di attivazione richiesta nell'Ordinativo di Fornitura ma deve darne tempestivo avviso all'Amministrazione, assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.



14. Le previsioni contenute nei commi 5, 6 e 12 del presente paragrafo integrano quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali.

## **5. RECESSO E CESSAZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi previste nelle Condizioni Generali, non è ammessa per le Pubbliche Amministrazioni che abbiano emesso Ordinativo di Fornitura, la possibilità di recedere dall'Ordinativo stesso per cambio esercente.
2. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **6. CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati applicando i ribassi offerti, espressi in Eurocent/Smc, alle relative basi d'asta.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:
  - a) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente;
  - b) il contributo sociale, qualora presente;
  - c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
4. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1, si intende comprensivo di ogni altro onere





o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.

5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni Smc effettivamente consumato dall'Amministrazione.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, commi 3 e 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo unitario, per ogni metro cubo prelevato, di cui al precedente comma 1, espresso in Eurocent/Smc sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

$$P = P_0 + (QE_t - QE_0)$$

dove:

- $P_0$ : è il prezzo, espresso in Eurocent/Smc, offerto dal Fornitore per il Comune *i-esimo*;
- $QE_0 = 25,99$  Eurocent/Smc;
- $QE_t$  = valore della quota energetica nel trimestre "t" e verrà determinato in base alla seguente formula;

$$QE_t = 24,860 \times I_t \quad \text{se } I_t \text{ è maggiore o uguale a } 0,788$$

$$QE_t = 20,360 \times I_t + 3,546 \quad \text{se } I_t \text{ è inferiore a } 0,788$$

Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra  $QE_t$  e  $QE_{t-1}$  sia minore, in valore assoluto, a 0,030 €cent/Smc,  $QE_t$  è posto uguale a  $QE_{t-1}$ .

La quota energetica  $QE_t$  è determinata a partire dall'indice energetico  $I_t$  per ogni trimestre dell'anno solare, a partire dall'1 gennaio, secondo la seguente formula:

$$I_t = \left[ 0,41 \times \left( \frac{GOL_t}{55,8337} \right) + 0,46 \times \left( \frac{BTZ_t}{32,1787} \right) + 0,13 \times \left( \frac{BRENT_t}{41,5377} \right) \right]$$

dove:

-  $GOL_t$  è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni *CIF Med Basis* del gasolio 0.1, pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report*, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;



- **BTZ<sub>t</sub>** è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni *CIF Med Basis* dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report*, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;

- **BRENT<sub>t</sub>** è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni *spot average* del *Brent dated* pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report*, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €//\$ calcolata da Banca d'Italia;

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
  - a. consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
  - b. rapporto tra volumi invernali e volumi annuali ( $\alpha$ ) diverso a quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
  - c. supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Per le utenze ubicate nei Comuni dove il prezzo è differenziato per fascia di consumo e per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo minore o uguale a 200.000 Smc/anno, qualora il consumo effettivo risulti maggiore di 200.000 Smc/anno, il Fornitore applicherà comunque il relativo prezzo offerto in sede di gara per consumi minori o uguali a 200.000 Smc/anno;
9. Per le utenze ubicate nei Comuni dove il prezzo è differenziato per fascia di consumo e per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo maggiore di 200.000 Smc/anno, qualora il consumo effettivo risulti minore o uguale di 200.000 Smc/anno, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo di pertinenza offerto in sede di gara, per le utenze con consumi minori o uguali a 200.000 Smc/anno.
10. Ai singoli PdC (c.d. diretti) localizzati nel territorio provinciale, verranno applicati i prezzi, eventualmente differenziati per fasce di consumo, relativi al Comune Capoluogo



di Provincia ad offerta obbligatoria.

## **7. FATTURAZIONE DEI CONSUMI**

1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
3. La fatturazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

## **8. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA**

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.
2. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione



delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del distributore locale.
6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

#### **9. ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI**

1. Il Fornitore, all'attivazione della Convenzione, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate, attivo dalla data di attivazione della Convenzione, relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - richieste di informazioni circa la Convenzione;



- ricezione del/gli Ordinativo/i di Fornitura;
  - richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
  - richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
  - richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.
2. Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e uno di fax dedicati alla Convenzione in oggetto. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30/18:00.
3. Nel medesimo termine, il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un Referente della Convenzione dotato di un numero telefonico, di fax ed indirizzo e-mail. La disponibilità del Referente sarà tutti i giorni di validità della Convenzione, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30/18:00.

#### **10. VERIFICHE ISPETTIVE**

1. Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 (ex UNI CEI EN 45004:1996) - apposite verifiche ispettive.
2. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nelle Condizioni Generali. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip in copia conoscenza.
3. I costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,1% del fatturato risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse secondo quanto riportato nell'appendice del presente Capitolato tecnico "Flussi Datamart" e sino ad un importo massimo di Euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 1, di Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) per il Lotto 2, di Euro 8.450,00 (ottomilaquattrocentocinquanta/00) per il Lotto 3, di Euro 4.250,00



(quattromiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 4, di Euro 7.300,00 (settemilatrecento/00) per il Lotto 5, di Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per il Lotto 6, di Euro 3.100,00 (tremilacentocinque/00) per il Lotto 7.

4. Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti.
5. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
6. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.



## ALLEGATO A - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Data di Attivazione della fornitura effettiva (T <sub>e</sub> )	Data di Attivazione della fornitura prevista (T <sub>p</sub> ): Verificare che la data di attivazione prevista coincida con la data di attivazione effettiva	Art. 7 dello Schema di Convenzione e paragrafo 4 del Capitolato Tecnico	Confronto della Data di Attivazione della fornitura con la data effettiva di attivazione della fornitura	Comunicazione del Fornitore di riscontro della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, documentazione proveniente dal Fornitore attestante la data effettiva di attivazione della fornitura (prima fattura emessa)	Presso la PA	Una tantum	<b>Conformità:</b> corrispondenza tra la data di attivazione effettiva e la Data di Attivazione della fornitura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra la Data di Attivazione e la data di attivazione della fornitura.	Si



Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del call center del fornitore	Call Center	Esistenza di un numero telefonico (Verde o di rete fissa), di fax e indirizzo e-mail dedicati alla gestione dei servizi oggetto di convenzione	Art. 8 dello Schema di Convenzione e paragrafo 9 del Capitolato Tecnico	Verifica esistenza	Tramite telefonata e/o intervista alla PA e/o invio e-mail e/o fax	Presso la PA	Una tantum	Conformità: esistente Non conformità grave: non esistente	Si
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Prezzo di fatturazione	Corrispondenza tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, e quello applicato in fattura calcolato come previsto al paragrafo 6, punto 6 del Capitolato Tecnico.	Art. 9 dello Schema di Convenzione e paragrafo 6 del Capitolato Tecnico	Confronto tra il corrispettivo di aggiudicazione, eventualmente aggiornato come previsto in Convenzione, ed il prezzo applicato in fattura.	Allegato "D" alla Convenzione (Corrispettivi e tariffe); corrispettivi riportati sul sito <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a> aggiornati come previsto in Convenzione; fatture emesse	Presso la PA	Una tantum	Conformità: corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura. <b>Non conformità grave:</b> non corrispondenza tra il prezzo di aggiudicazione (eventualmente aggiornato) e quello applicato in fattura.	No





Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Frequenza delle verifiche	Modalità di valutazione	Presenza penale
	Applicazione di penali	Applicazione di penali	N.A.	Intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc..	Documenti di contestazione dell'Amministrazione contraente e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazione contraente; Fattura	Presso la PA	Una tantum	N.D.	N.D.
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Comunicazione di scadenza dei contratti attuativi	Il Fornitore comunica ad ogni Amministrazione, tre mesi prima della scadenza dei Contratti di fornitura, anche unitamente al documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura.	Art. 6 comma 3 dello Schema di Convenzione	Verifica dell'effettivo invio della comunicazione entro la tempistica prevista		Presso la PA	Una tantum	<b>Conformità:</b> invio della comunicazione entro la tempistica prevista. <b>Non conformità grave:</b> non invio della comunicazione o invio oltre 15 gg. rispetto alla tempistica prevista.	Si



## **11. FLUSSO DATAMART**

Il Fornitore s'impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in Appendice.